

tempo di mezzo : quando per altro si fatta alternativa di prezzo nasce soltanto dal semplice arbitrio della Piazza ; non mai però per Legge del Principe, che anzi positivamente il divieta.

III. Altri sostenevano, che poteva restituire non nella stessa specie i Zecchini ricevuti, perchè non v'era stata apposta questa particolar condizione; ma in altre buone valute, calcolate a quello stesso estrinseco ed arbitrario valore, al quale proporzionatamente le monete nobili correvano al tempo della prestanza, non mai a quello della restituzione; perchè in tal modo unicamente avrebbe potuto restituire il giusto, sostanziale e adeguato valore.

IV. Alcuni finalmente erano di parere, che nell'altro per giustizia tenuto fosse a restituire se non l'equivalente delli Zecchini 300. che rappresentano L. 6600. in ragione di L. 22. con qualunque altra moneta ragguagliata al valor estrinseco, ed arbitrario di questa Piazza al tempo della restituzione, non potendo *Tizio* pretendere niente più di quanto aveva sborsato.

Impressò egli, dicevano, L. 6600. ed altrettante appunto dovranno essergli restituite col Zecchino a L. 23. perchè niuno si attiene in pratica, nella comun de' Contratti, ad altro valore fuorchè all'estrinseco ed arbitrario della Piazza.

Tale diversità di pareri formò una lunga diatriba; ma per quanto ognuno in sostener la propria opinione abbia addotte ragioni, si sciolse il congresso, rimanendo tutti nel proprio sentimento.

Tra questi c'era *Teotimo*, che la intendeva come quelli della seconda schiera, cioè che il mutuuario se non poteva restituire li Zecchini 300. in ispezie, perchè con un tal patto non fu accordata la restituzione; dovesse almeno restituire l'equivalente sostanzial valore de' mede-